

## **TI\_GERICHTE 52.2005.326 vom 31. Oktober 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-10-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2005.326](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.326)

FR: TI\_GERICHTE 52.2005.326 du 31 octobre 2005

IT: TI\_GERICHTE 52.2005.326 del 31 ottobre 2005

### **Regeste**

Revoca cautelare della licenza di condurre a seguito della mancata presentazione di documenti medici atti a comprovare l'astinenza dal consumo di stupefacenti

### **Erwägungen**

#### **E. 16**

cpv. 1 LCStr. In effetti, scostandosi da quanto disposto dall'autorità, nel lasso di tempo compreso tra il 4 febbraio 2005, giorno in cui è stato pronunciato l'ordine di sottoporsi ai controlli, e il 4 maggio 2005, RI 1 non ne ha affrontato nemmeno uno. Inconsistenti si avverano le scuse addotte a posteriori per giustificare questa mancanza. Se il 17 gennaio 2005 egli era già in cura per dei problemi articolari che gli avrebbero impedito di ossequiare le disposizioni emanate dalla Sezione della circolazione il 4 febbraio seguente, doveva quantomeno prendere contatto con l'Ufficio giuridico e avvertirlo della situazione, chiedendo un posticipo del trimestre di controlli. E non limitarsi a rispondere, il 23 febbraio 2005, che le prove tossicologiche sarebbero state effettuate presso il Dr. Cozzani a Cassarate. Già solo per questi motivi, il provvedimento cautelativo adottato dalla Sezione della circolazione nell'eminente interesse pubblico legato alla sicurezza della circolazione stradale merita piena conferma e con esso la condizione posta al ricorrente di riesaminare la fattispecie soltanto sulla base di una certificazione medica attestante la sua astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente per una durata di 12 settimane. 5. Il ricorrente confonde la misura cautelare presa nei suoi confronti in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC con le revocche di sicurezza a tempo indeterminato disposte sulla scorta degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr per accertata inidoneità alla guida dovuta in particolare a tossicodipendenza. 5.1. In effetti, la revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania presuppone l'esistenza di una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorché una persona dedita al consumo di sostanze leggere non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d). 5.2. La revoca di sicurezza, ordinata per legge a tempo indeterminato, comporta una limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione

degli esami necessari. Secondo la più recente giurisprudenza, l'inidoneità alla guida per impiego di droga leggera deve essere accertata assumendo informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze dell'assunzione della canapa e di ogni altro stupefacente e/o bevande alcoliche, così come sulla personalità del soggetto, in particolare riguardo al consumo di droga nell'ambito della circolazione stradale. In alcuni casi, il consumo di canapa, che altera in modo momentaneo le capacità del conducente, può giustificare una perizia medica specialistica sull'idoneità alla guida dell'interessato; vi si può rinunciare solo in casi eccezionali, ad esempio allorché la tossicomania è manifesta e particolarmente grave (DTF 129 II 82 consid. 2.2, 128 II 335 consid. 4b e rinvii, 127 II 122 consid. 3b e 4b). 5.3. Nell'evenienza concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al ricorrente dei controlli medici settimanali per la durata di tre mesi, con l'obbligo di presentare al termine di tale periodo un certificato medico attestante l'assenza di una tossicodipendenza e la sua idoneità alla guida. Da parte sua, il ricorrente minimizza tutto quanto accaduto il 6-7 novembre 2004. A prescindere dall'incidente mortale occorso il 7 novembre 2004, quanto capitato la notte precedente questo tragico evento impone senz'altro che la situazione del ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che egli sia risultato positivo a due esami tossicologici e che sulla sua auto sia stata rinvenuta della droga obbliga l'autorità cantonale ad approfondire l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1, per sua stessa ammissione, ha attualmente con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione stradale. Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, la Sezione della circolazione avrebbe anche potuto ordinare direttamente l'esperimento di una perizia medica specialistica, il che non avrebbe comunque migliorato la posizione dell'insorgente dal profilo delle restrizioni subite. È infatti escluso che una simile verifica peritale - stante la mancanza di informazioni sulle abitudini dell'interessato - possa essere realizzata senza un preventivo accertamento della sua reale relazione con gli stupefacenti effettuato tramite regolari controlli delle urine atti perlomeno a stabilire il grado di assiduità del consumo. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta dal ricorrente, bisognerà valutare la sua idoneità alla guida con un'appropriata perizia specialistica. Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo Tribunale ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della circolazione possano bastare per valutare adeguatamente la situazione di RI 1. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Considerati i mesi nel frattempo trascorsi, per avere la risposta a quest'ultimo quesito il ricorrente non ha che da inoltrare all'Ufficio giuridico della circolazione - autorità competente per la riammissione alla guida - tutta la documentazione medica prodotta in questa sede e davanti alla precedente istanza di ricorso. 6. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 3, 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 LCStr; 11b e 30 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso del 15 settembre 2005 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto. 2. Il ricorso del 7 ottobre 2005 è respinto. 3. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: ; ; . terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.